

ALLEGATO E

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E SPECIALI

Oggetto: Procedura telematica negoziata senza bando ai sensi dell'art. 76 del d. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, come richiamato dal Decreto del Commissario, n. 2042 del 10 luglio 2024, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e della relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, i rilievi, gli accertamenti e le indagini, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di redazione del piano particellare di esproprio e relazione archeologica, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi ai seguenti interventi contenuti nel *“Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione compilato ai sensi dell'art. 5-ter della Legge n. 9 del 2023 con la finalità di mitigare il dissesto idrogeologico del comune di Casamicciola Terme”* e denominati:

- *Codice IC03. Interventi di mitigazione del rischio da caduta di blocchi dai costoni delle zone sommitali*
- *Codice IC05: Interventi per la riduzione del rischio delle frazioni alle pendici dell'Epomeo*

Ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 5-ter del Decreto-Legge n. 186 del 2022, convertito con la Legge n. 9 del 2023, riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel Comune di Casamicciola Terme.

Ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Disposizioni riguardanti la pianificazione e programmazione della messa in sicurezza idrogeologica del territorio di Casamicciola Terme, della ricostruzione privata post sisma e post frana e delle delocalizzazioni.

1. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 (in seguito anche *“Codice”* o *“Codice dei Contratti”*), si precisa che la previsione di ulteriori requisiti rispetto ai minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice, risponde all'esigenza di garantire la selezione di operatori economici di comprovata esperienza incoraggiando fenomeni aggregativi piuttosto che devolutivi, una forte integrazione delle differenti professionalità richieste, un'elevata coesione del gruppo di lavoro e un costante coordinamento dei professionisti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0), ove consentito o, in alternativa, procede autonomamente.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

2.1. Requisiti di idoneità professionale riferiti ai servizi (di ingegneria e architettura)

L'operatore economico, a pena di esclusione, in funzione della sua natura, dovrà possedere i seguenti requisiti:

- a) I requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12, artt. 34 e seguenti.
- b) Ai sensi dell'art. 100, co. 3, del Codice dei Contratti per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che l'oggetto sociale sia analogo all'oggetto dell'Appalto e che la società è attiva al momento della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Appalto.
- c) I requisiti del gruppo di lavoro di cui alla seguente tabella:

Tabella – Gruppo di lavoro

	RUOLO	REQUISITI	N°
--	--------------	------------------	-----------

1	Coordinatore Scientifico del gruppo di progettazione	Laurea Magistrale o quinquennale in Ingegneria (Settore civile e ambientale) o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 10 anni, ovvero, Laurea magistrale in Scienze Geologiche, iscrizione alla Sezione A dell'Albo professionale (ai sensi dell'art. 3 della Legge 112/1963 e, più nello specifico, dell'art. 41, comma 1, del D.P.R. 328/2001), da almeno 10 anni.	1
2	Responsabile delle attività di rilievo	Diploma di Geometra o Laurea di Primo Livello (Triennale) o Laurea Quinquennale in Ingegneria o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 5 anni.	1
3	Responsabile del Paesaggio	Laurea in Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 5 anni	1
4	Responsabile dell'attività di progettazione strutturale	Laurea Magistrale o Quinquennale in Ingegneria (Settore civile e ambientale) o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 10 anni	1
5	Responsabile dell'attività di progettazione e caratterizzazione geotecnica	Laurea Magistrale o Quinquennale in Ingegneria (Settore civile e ambientale) e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 10 anni	1
6	Responsabile della progettazione idraulica	Laurea Magistrale o Quinquennale in Ingegneria (Settore civile o ambientale) e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 10 anni con esperienza di progettazione idrologica e idraulica.	1
7	Responsabile delle attività di indagini geognostiche che si accompagnano alle prove geotecniche, utili per la redazione della relazione geologica	Laurea magistrale in Scienze Geologiche, abilitato all'esercizio della professione ed iscrizione alla sezione A del relativo albo professionale da almeno 10 anni	1
8	Responsabile dello sviluppo dei criteri CAM	Un Professionista Tecnico responsabile per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 23 giugno 2022 con iscrizione all'albo professionale	1
	Giovane professionista (solo in caso di RT)	Giovane professionista, laureato e abilitato alla sez. A da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato	

9		membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista iscritto all'Albo professionale.	1
10	Agronomo	Laurea magistrale in Scienze e tecnologie Agrarie con iscrizione all'albo degli Agronomi e dei Forestali da almeno 10 anni	1
11	Responsabile VIA, VINCA	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria (Settore civile e ambientale) o Architettura iscritto all'albo professionale da almeno 5 anni.	1
12	Archeologo	Laurea in archeologia conseguita da almeno 5 anni in possesso dei titoli previsti dagli artt. 4, 5 e 6 del decreto del MIC del 20 marzo 2009, n. 60, e della regolare iscrizione nell'Elenco Nazionale del MIC ai sensi dell'art. 41, co.4 del Codice dei Contratti e dell'art. 1, co.3, dell'Allegato I.8 al medesimo Codice dei Contratti	1

Il numero minimo di unità che dovranno comporre il gruppo di progettazione è pari a 6.

Il numero minimo di unità deve essere lo stesso anche per la redazione del Progetto Esecutivo (opzionale).

In riferimento alle risorse ed alle singole prestazioni riportate nella **Tabella – Gruppo di lavoro** è possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione, più soggetti responsabili, fermo il rispetto del numero minimo di unità richieste.

Nel caso di esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà di cui agli articoli 114, co. 6, e 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, per l'affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, le ulteriori unità stimate da indicare per lo svolgimento delle predette attività sono di seguito riportate:

Tabella – Figure per lo svolgimento delle prestazioni opzionali

	RUOLO	REQUISITI	N°
1	Direttore dei lavori	Laurea Magistrale o Quinquennale in Ingegneria (Settore civile e ambientale) o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 10 anni	1

2	Professionista abilitato alle Funzioni di Coordinatore della sicurezza	Tecnico abilitato iscritto al proprio albo professionale in possesso in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii. e in regola con l'obbligo di aggiornamento afferente i corsi con cadenza quinquennale della durata complessiva di quaranta ore (in particolare deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 T.U. Sicurezza)	1
3	Direttore operativo	Laurea Magistrale o Quinquennale in Ingegneria (Settore civile e ambientale) o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale e/o Laurea magistrale in Scienze Geologiche, abilitato all'esercizio della professione ed iscrizione alla sezione A del relativo albo professionale	1
4	Ispettore di cantiere	Laurea Magistrale o Quinquennale in Ingegneria (Settore civile e ambientale) o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale	1
5	Archeologo con funzioni di soprintendenza durante la fase di scavo	Laurea in archeologia conseguita da almeno 5 anni in possesso dei titoli previsti dagli articoli 4,5 e 6 del decreto del MIC del 20 marzo 2009, n. 60 e della regolare iscrizione nell'Elenco Nazionale del MIC ai sensi dell'art. 41, co. 4 del Codice dei Contratti e dell'art. 1, co. 3 dell'Allegato I.8 al medesimo Codice.	1

Il Direttore lavori, anche se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa sulla sicurezza, non può svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Il numero minimo di unità che dovranno comporre il gruppo di direzione dei lavori è pari a 3 (DL, CSE, Archeologo).

L'operatore economico è tenuto ad indicare nei documenti di gara nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

N.B. Il nominativo e gli estremi dell'iscrizione agli Albi professionali dei componenti del gruppo di lavoro attiene soltanto ai soggetti inseriti nella compagine organizzativa, o, in caso di ricorso all'avvalimento, ai soggetti dell'impresa ausiliaria incaricati dell'esecuzione della prestazione.

2.2. Requisiti di idoneità professionale riferiti ai lavori (indagini geognostiche)

L'operatore economico, a pena di esclusione, in funzione della sua natura, dovrà possedere, entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte, i seguenti requisiti:

- a) l'iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n.189/2016, come richiamato dall'art. 29 del D.L. 109/2018, oppure aver presentato, entro il medesimo termine, la domanda di iscrizione o di rinnovo alla suddetta Anagrafe antimafia;

Per la comprova del requisito la stazione appaltante consulta d'ufficio l'elenco pubblicato sul sito <https://anagrafeesecutori.interno.gov.it/>.

- b) l'iscrizione, alla cd. *white list* ai sensi dell'art. 1, comma 53 del DL 190/2012, oppure aver presentato, entro il medesimo termine, la domanda di iscrizione o di rinnovo alla suddetta *white list*;

Si precisa che gli anzidetti requisiti di iscrizione devono essere posseduti da tutti gli esecutori che intervengono a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, compreso l'eventuale subappaltatore ed altresì da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Si precisa altresì che, ai sensi del citato art. 30, comma 6, del decreto-legge n.189/2016, qualora al momento dell'aggiudicazione l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe suddetta, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute.

- c) l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Si precisa che tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

In relazione ai soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), i requisiti di cui ai punti a) b) e c) del presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio/rete e dai consorziati/retisti indicati come esecutori.

3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Riferiti ai servizi di ingegneria e architettura)

- a) **Fatturato globale minimo** per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di invio della lettera di invito per un importo pari a 1,5 volte il valore del servizio di redazione del PFTE (escluse opzioni, iva ed oneri previdenziali) pari ad € 587.326,61.

Si precisa che il valore su cui commisurare il requisito di cui al precedente **punto a)** consiste nell'importo complessivo delle prestazioni certe, escluse le opzioni, al netto di iva ed oneri previdenziali e comprensivo di spese ed oneri accessori, come riportato nella tabella che segue:

Tabella – Fatturato globale

	Descrizione servizi	Importo minimo del fatturato (€)	Valore su cui commisurare il requisito (€)
A	Servizi di ingegneria e architettura	€ 587.326,61	€ 391.551,07

La Stazione Appaltante da atto che il fatturato sopra stabilito è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa in ragione della complessità delle prestazioni e della conseguente necessità di una organizzazione progettuale di elevato livello.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (Riferiti ai servizi di ingegneria e architettura)

a) Aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento anche a favore di soggetti privati. Si chiede pertanto di aver svolto servizi di ingegneria ed architettura relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo

complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella – Servizi analoghi

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Importo complessivo minimo per categoria (IVA esclusa) €	Importo opere oggetto del presente appalto di servizi (IVA esclusa) €
	Codice	Descrizione		
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	€ 5.992.832,78	3.995.221,85
AMBIENTE	P.03	Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.	€ 3.340.701,48	2.227.134,32

La Stazione Appaltante da atto che i suddetti requisiti sono richiesti al fine di assicurare una maggiore affidabilità e adeguatezza da parte degli operatori economici che, avendo già svolto servizi analoghi, possano essere in grado di garantire le condizioni di sicurezza e gli standard qualitativi stabiliti dal Capitolato.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Si precisa che:

- i servizi sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo indicato antecedente la data di invio della lettera di invito ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore

economico che fornisce, su richiesta della Stazione Appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;

- con riferimento all'ID Opere relativa alla categoria “**S.04**”, ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (nell'ambito della stessa categoria ma non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare come indicato nella tavola Z-1 allegata del d.m. 17 giugno 2016;
- con riferimento all'ID Opere relativa alla categoria “**P.03**” la stazione appaltante, anche alla luce di quanto previsto dalla delibera ANAC n. 730 del 9 settembre 2020, si riserva, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, di effettuare la specifica valutazione dei servizi dichiarati dall'istante nella categoria, nella fase di verifica dei requisiti al fine di comprovare l'omogeneità delle prestazioni rese rispetto a quanto richiesto dai documenti di gara.

5. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ECONOMICA (Riferiti Ai Lavori - Indagini Geognostiche)

L'operatore economico dovrà possedere, a pena di esclusione i requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 28 dell'All. II.12 al Codice o l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nella categoria OS20B, almeno in classifica I.

Ai sensi dell'art. 28, comma 2 dell'All. II.12 al Codice, nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

Si precisa che nei casi di aggregazione, l'impresa associata partecipa alla gara in base ai (e nei limiti dei) propri requisiti di qualificazione e dei vincoli di seguito indicati:

- la distribuzione nell'ambito del raggruppamento delle quote di esecuzione delle prestazioni e di possesso dei relativi requisiti di qualificazione, deve considerarsi di per sé liberamente regolabile;
- a pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire;
- in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario nel suo complesso; resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

6. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE (riferite ai servizi)

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto **2.1. lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto **2.1. lett. b)** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto **2.1. lett. c)** indicato nella **Tabella - Gruppo di lavoro** relativo all'iscrizione all'Albo, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Requisiti di capacità economico-finanziaria

a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto **3 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto **4 lett. a)** richiesto in relazione al servizio di progettazione, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ' DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al punto **2.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto **2.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto **2.1. lett. c)**, di cui alla **Tabella - Gruppo di lavoro** relativo all'iscrizione all'Albo, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 2 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 2 e/o per migliorare la propria offerta.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti di idoneità professionale relativi agli anni di iscrizione agli albi professionali solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Qualora il concorrente esegua personalmente i lavori (OS20B) può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. In ogni caso non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti pubblici e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento, di cui al presente documento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.